

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

U.O. URBANISTICA

Tel. 0573 917232 – Fax 0573 918079
Via Castruccio Castracani 3 – Serravalle Pistoiese
e-mail: urbanistica@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Nuovi adempimenti per inizio lavori di Denunce inizio attività e di Permessi di Costruire - D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (cd. testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

In data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 " Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ord. n° 108.

Per i lavori privati, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. n° 81/08 il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o a lavoratore autonomo, è obbligato a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 9 del citato art. 90 del D.Lgs. n° 81/08 ed in particolare per ciascuna impresa:

1) **certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato (art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n° 81/08);**

Il certificato di iscrizione all Camera di commercio, industria e artigianato di ciascuna impresa esecutrice o lavoratore autonomo deve essere prodotto in originale o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

2) **documento unico di regolarità contributiva (art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n° 81/08);**

Il documento unico di regolarità contributiva di ciascuna impresa esecutrice o lavoratore autonomo deve essere prodotto in originale o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

3) **autocertificazione da parte dell'impresa relativa al contratto collettivo applicato (art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. n° 81/08);**

L'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, deve essere redatta e sottoscritta in originale da ciascuna impresa esecutrice, corredata di fotocopia di documento d'identità del dichiarante.

Inoltre:

a) per lavori privati soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 90, comma 11 del D.Lgs. n° 81/08:


1) verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n° 81/08;

Allegato XVII

Idoneità tecnico-professionale

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- specifiche documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

U.O. URBANISTICA

Tel. 0573 917232 – Fax 0573 918079
Via Castruccio Castracani 3 – Serravalle Pistoiese
e-mail: urbanistica@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
 - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
 - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
 - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
 - documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

2) dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. n° 81/08.

a) per lavori privati non soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 90, comma 11 del D.Lgs. n° 81/08:

- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. n° 81/08 (art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n° 81/08).


L'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. n° 81/08 deve essere redatta e sottoscritta in originale da ciascuna impresa esecutrice o lavoratore autonomo e corredata di fotocopia di documento d'identità del dichiarante.

L'obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

In assenza del documento unico di regolarità contributiva , anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

In relazione alle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati aggiornati i contenuti della modulistica sino ad ora in uso per gli adempimenti imposti dall'art. 3, comma 8 del D.Lgs. 494/96 ed utilizzata in sede di comunicazione dell'inizio lavori di permessi di costruire e denunce di inizio attività: la **nuova modulistica** aggiornata in relazione agli adempimenti imposti dall'art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. n. 81/08 è scaricabile dal **sito internet** www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Si ricorda che anche in applicazione dell'art. 1 del D.M. 24 ottobre 2007 – attuativo dell'art. 1, comma 1176 della L. n° 296/2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 279 del 30.11.2007 (in vigore dal 30 dicembre 2007) – e a seguito di chiarimenti in merito, contenuti nella Circolare prot. 25/1/0001663 del 30.01.2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si rende noto che anche nel caso di lavori affidati a **lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti**, prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto delle denunce di inizio attività e dei permessi di costruire, unitamente al nominativo dell'impresa è necessario corredare la pratica con il **Documento unico di regolarità contributiva di ciascuna impresa, in originale o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445.**



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

U.O. URBANISTICA

Tel. 0573 917232 – Fax 0573 918079
Via Castruccio Castracani 3 – Serravalle Pistoiese
e-mail: urbanistica@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Il DURC emesso per i lavori privati in edilizia ha validità 3 mesi dalla data di rilascio (ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 24 ottobre 2007).

L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad un uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

SI PRECISA CHE:

- tutte le imprese che si avvalgono di lavoratori alle proprie dipendenze e i lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, che eseguono lavori edili di cui all'elenco riportato all'allegato I del D.Lgs. n° 494/1996 (ora si veda l'allegato X del D.Lgs. n° 81/08) hanno l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrati (v. nota prot. n° 3144 del 22 dicembre 2005 del Ministero del Lavoro);

- anche alle **imprese straniere con sede in uno stato extracomunitario che operano il distacco di lavoratori dipendenti in Italia**, si applica l'intera normativa nazionale, compreso l'obbligo di iscrizione alle Casse edili e il vincolo al rispetto della disciplina sul D.U.R.C. (v. interpello n° 27/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);

- **le imprese straniere con sede in uno stato comunitario che distaccano lavoratori dipendenti in Italia** hanno l'obbligo di iscrizione alle Casse edili, e conseguentemente anche quello del rispetto della disciplina sul D.U.R.C., solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, quegli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi standard di tutela ai lavoratori derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente in Italia (v. interpello n° 27/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale);

- i lavori oggetto di D.I.A. e di permesso di costruire **non** potranno essere iniziati in assenza della presentazione al Comune della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, cioè avente data non anteriore a **3 mesi dall' effettivo inizio dei lavori**;

- Al fine di permettere agli uffici del Servizio Edilizia Privata la verifica della validità della certificazione di regolarità contributiva **per i lavori oggetto di DIA**, contestualmente alla presentazione della documentazione prevista dall'art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 **dovrà essere comunicata la data di effettivo inizio dei lavori**.

A tal fine potrà essere utilizzato il modulo "D.I.A. – Trasmissione documentazione D.Lgs. 81/2008 art. 90, comma 9" scaricabile dal sito internet www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

- in assenza della certificazione della regolarità contributiva o in presenza di documentazione di regolarità contributiva non in corso di validità al momento dell'inizio dei lavori, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, **è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo** (DIA o permesso di costruire) e quindi la realizzazione delle opere costituirà **abuso edilizio**, sanzionabile a norma di legge (sanzioni amministrative e penali);

- tutta la documentazione prescritta dalla sopra citata normativa deve obbligatoriamente essere presentata anche in caso di **variazione della/e impresa/e** esecutrici dei lavori.

- **l'unico ambito di attività che esula dalla disciplina sul D.U.R.C. è quella dei lavori in economia realizzati direttamente dai privati, solo per opere di modesta entità che non incidono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni)**, mentre l'obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.